

NOTA INFORMATIVA
SU STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
art. 3, comma 8, L. 22.12.2008 n. 203,
(L. Finanziaria 2009)

L'art. 3, comma 8 della Legge Finanziaria 2009, prevede che gli ee.ll. alleghino al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Come risulta dal Registro delle Operazioni Finanziarie in Derivati, previsto dall'art. 1, comma 738 della L. 296/06, e regolarmente aggiornato da questo Ente, nel corso dell'esercizio 2008 si è provveduto all'estinzione anticipata del contratto di interest rate swap contratto con l'Istituto di credito Bear Stearns, mentre risulta ancora attivo il contratto di swap con rimodulazione del debito con Banca Intesa.

Il Contratto di interest rate swap con Rimodulazione del debito con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo s.p.a. è stato stipulato nel 2007 in esecuzione della deliberazione G.P. n. 60 del 28/02/2007.

Il capitale nozionale di riferimento di questa operazione è rappresentato dal Capitale Residuo al 01.01.2007 del Prestito Obbligazionario contratto con la suddetta Banca nel 2005, capitale nozionale ammontante ad € 8.727.390,00.= alla data di stipula e ad €. 6.018.403,67.= alla data del 31/12/2020, operazione avente scadenza 31.12.2030.

L'operazione si compone di due parti: contratto di interest rate swap e rimodulazione del debito.

Il contratto di interest rate swap prevede l'interscambio di flussi finanziari di interessi calcolati sul capitale di riferimento e parametrati all'Euribor a 6 mesi con acquisto da parte della Provincia di un cap e contestuale vendita di un floor.

L'operazione di rimodulazione del debito derivante dal BOP prevede l'interscambio del differenziale positivo o negativo tra la quota capitale del piano di ammortamento originario del BOP che viene retrocesso da Banca Intesa alla Provincia e la nuova quota capitale che viene invece corrisposta dalla Provincia a Banca Intesa, differenziali già quantificati a favore della Provincia fino al 2020 e poi negativi per l'ente a partire dal 2021.

I flussi di interessi negativi per l'ente sono dovuti al calo dei tassi di interesse al di sotto del floor e hanno comunque come contropartita positiva il risparmio in termini di interessi sulla sottostante passività.

Se infatti negli anni precedenti la Provincia ha beneficiato, in periodo di tassi crescenti, di risparmi in termini di interessi complessivamente dovuti per effetto dell'acquisto del cap, dal 2009, a seguito del calo dei tassi, subisce gli effetti negativi della vendita del floor.

A completamento delle informazioni inerenti il suddetto derivato si fa presente come la Provincia abbia a suo tempo affidato alla soc. Brady Italia una consulenza per verificare la convenienza o meno del mantenimento delle operazioni in derivati.

Lo studio condotto dalla suddetta società, come da relazione in data 09.06.2009, ha evidenziato come la strategia complessiva intrapresa dalla Provincia di Imperia nell'ambito della rinegoziazione del debito si pone obiettivi sostanzialmente in linea con quanto previsto dalla normativa in essere alla data. Con il derivato la Provincia ha comunque ridotto la sensibilità di mercato in caso di forti fluttuazioni e rispalmato più equilibratamente le quote capitale del debito nel tempo.

Si precisa tuttavia che nel mese di dicembre 2020 è stata avviato un procedimento volto a contestare la legittimità del contratto interest rate swap alla luce della recente giurisprudenza italiana in materia.

La nota di contestazione eccepisce quanto segue: “Alla luce di apposite analisi tecnico-finanziaria da noi acquisita e preso altresì atto della giurisprudenza in materia di finanza derivata degli Enti territoriali (ivi compresa la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8770/2020), il contratto in oggetto risulta caratterizzato da diverse violazioni della normativa settoriale in materia di intermediazione finanziaria (fra cui D.Lgs. n. 58/1998 e Regolamenti Consob pro tempore vigenti), nonché della normativa speciale disciplinante l’accesso degli Enti territoriali alla finanza derivata (fra cui Legge n. 448/2001, Decreto MEF n. 389/2003 e Circolare MEF del 27/05/2004)”.

I summenzionati accertamenti peritali hanno altresì evidenziato l’applicazione, nel caso di specie, da parte della Banca di margini di intermediazione non previamente comunicati alla Provincia di Imperia all’atto della stipulazione del contratto di cui trattasi.

Si contesta altresì nella fattispecie la responsabilità della Banca per l’infedele e/o imperita attività di consulenza da essa contratta (o comunque svolta in via di fatto e/o incidentale) con lo scrivente Ente, in riferimento alla predetta operatività in derivati. (omissis)

Si reclama pertanto la ripetizione di tutte le somme indebitamente corrisposte (sin d’ora quantificandosi l’importo del saldo dei flussi regolati in Euro **1.507.585,18** SE&O) ed altresì il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.”

In prima istanza l’istituto di credito ha respinto tale contestazione. Si darà pertanto mandato a soggetto specializzato per un’eventuale azione giudiziaria.

In ogni caso, per fronteggiare gli squilibri di anno in anno derivanti dallo scambio dei flussi finanziari e regolati semestralmente, l’Ente ha provveduto ad accantonare una quota del risultato di amministrazione pari, alla data odierna, a 639.436,00 euro.

IL Responsabile di Ragioneria
(Dott. Luigi Mattioli)